

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 506 def.

Bruxelles, 18.11.1994

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
ED IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO
AD APPLICARE UNA MISURA DI DEROGA
ALL'ARTICOLO 3 DELLA SESTA DIRETTIVA (77/388/CEE) DEL CONSIGLIO,
DEL 17 MAGGIO 1977, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE
DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D'AFFARI**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettere pervenute al Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 4 luglio 1994 e il 17 agosto 1994, i governi tedesco e lussemburghese hanno chiesto di essere autorizzati ad introdurre misure di deroga, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.⁽¹⁾ La misura speciale che è oggetto della presente decisione deroga all'art. 3 della sesta direttiva IVA, che determina l'applicazione territoriale del sistema comune IVA. La giustificazione di questa autorizzazione è la semplificazione delle procedure per la riscossione dell'IVA.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri in merito alle richieste dei governi della Germania e del Lussemburgo con lettere datate 16 settembre 1994.

La misura speciale richiesta dalla Repubblica Federale di Germania e dal Granducato del Lussemburgo riguarda la costruzione di un ponte sulla Mosella al loro confine a nord di Perl e Schengen ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbrücken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est.

Il ponte da costruire è situato parzialmente su territorio che fa parte esclusivamente del Granducato del Lussemburgo o esclusivamente della Repubblica federale di Germania, in parte però sulla Mosella, che in quanto fiume di confine tedesco-lussemburghese, è territorio comune dei due Stati.

Secondo il principio di territorialità (art. 3 della sesta direttiva IVA) l'imposta sul valore aggiunto tedesca dovrebbe essere applicata soltanto alle opere di costruzione effettuate sul territorio tedesco, mentre i lavori di costruzione effettuati sul territorio lussemburghese dovrebbero essere gravati da imposta in Lussemburgo. Tuttavia non sarebbe chiaro a quale imposizione dovrebbero essere soggetti i lavori effettuati sul territorio comune. Senza una semplificazione delle modalità di imposizione le imprese impegnate nella costruzione del ponte di confine dovrebbero affrontare notevoli difficoltà di tecnica fiscale: per ogni singola fornitura o altra prestazione connessa alla costruzione del ponte occorrerebbe infatti accertare se riguardi il territorio tedesco, lussemburghese o comune. Le prestazioni unitarie effettuate su entrambi i territori nazionali e sul territorio comune dovrebbero essere ripartite.

Per semplificare le modalità pratiche relative all'attuazione del progetto edilizio e per garantire l'imposizione dei beni e delle prestazioni che vengono forniti sul territorio comune, le autorità tedesche e lussemburghesi hanno concordato che, previa autorizzazione della presente misura da parte del Consiglio, i lavori di costruzione saranno uniformemente assoggettati all'imposta sul valore aggiunto esclusivamente nel Granducato di Lussemburgo. I medesimi problemi si verificano anche in caso di esecuzione di lavori di manutenzione successivamente al collaudo del ponte stesso. Di conseguenza, a differenza della costruzione, i lavori di manutenzione saranno assoggettati all'imposta sul valore aggiunto nella Repubblica federale di Germania.

L'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA autorizza l'introduzione di misure particolari di deroga alle disposizioni della direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta. Le disposizioni previste sono dirette, come sopra illustrato, ad una semplificazione di tecnica fiscale.

La proposta di assoggettare tutti i lavori di costruzione all'imposta sul valore aggiunto nel Granducato di Lussemburgo e tutti i lavori di manutenzione all'imposta stessa nella Repubblica federale di Germania non avrebbe alcun effetto negativo sull'imposizione del

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16)

consumo finale, né di conseguenza sulle risorse proprie-IVA della Comunità.

Si noti che con decisione 83/333/CEE del 18 marzo 1983²⁾, il Consiglio ha autorizzato una deroga analoga all'art. 3, sulla base dell'art. 27, par. 1, ai fini della costruzione di un ponte sul fiume Sûre tra gli stessi due Stati membri.

La Commissione è convinta che la deroga in oggetto, purché sia limitata ai lavori di costruzione e di manutenzione del ponte di frontiera sul fiume Mosella indicati in precedenza, va intesa come misura di semplificazione ai sensi dell'art. 27, par. 1 della sesta direttiva IVA.

La Commissione ritiene pertanto appropriato che la Repubblica Federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo vengano autorizzati ad applicare la misura speciale prevista.

2) Decisione ritenuta acquisita in conformità dell'art. 27, par. 4 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio relativa alle imposte sulla cifra d'affari.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ED IL
GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO AD APPLICARE UNA MISURA DI DEROGA
ALL'ARTICOLO 3 DELLA SESTA DIRETTIVA (77/388/CEE) DEL CONSIGLIO,
DEL 17 MAGGIO 1977, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE
LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA
CIFRA D'AFFARI**

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettere ricevute ufficialmente dalla Commissione rispettivamente in data 4 luglio 1994 e 17 agosto 1994 i governi della Repubblica Federale di Germania e del Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte sulla Mosella al loro confine a nord

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16)

di Perl e Schengen ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbrücken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est;

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva IVA, gli altri Stati membri sono stati informati il 16 settembre 1994 circa le richieste di autorizzazione ricevute dalla Repubblica Federale di Germania e dal Granducato di Lussemburgo;

considerando che in assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni e servizi usata per la costruzione e la manutenzione del ponte in questione si dovrebbe concordare se la tassazione deve aver luogo nel territorio della Repubblica Federale di Germania o del Granducato del Lussemburgo; considerando che tali accordi darebbero origine a difficoltà pratiche considerevoli;

considerando che l'obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura per la riscossione delle imposte relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte in oggetto;

considerando che la deroga non influirà sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica Federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare il sito della costruzione del ponte autostradale sulla Mosella al loro confine a nord di Perl e Schengen, ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbrücken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est, per la durata della costruzione del ponte, come appartenente al territorio del Granducato del Lussemburgo e, a partire dal completamento del ponte, come appartenente al territorio della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il ... 1994

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(94) 506 def.

DOCUMENTI

IT

09 06

N. di catalogo : CB-CO-94-533-IT-C

ISBN 92-77-82285-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo